

Attività di ESTETISTA

Riconoscimento dei titoli professionali esteri

Il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 attribuisce al **Ministero del Lavoro** la competenza per il riconoscimento dei titoli in caso di attività professionali con finalità formative.

Il decreto legislativo n. 229 del 20 settembre 2002, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/42/CE, attribuisce al Ministero del Lavoro la competenza esclusiva per il riconoscimento della qualifica professionale relativa all'Istituti di bellezza (Estetisti) conseguita nei Paesi dell'Unione Europea.

Gli art. 49 e 39 del DPR n. 394/99 dispongono che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia o residenti all'estero, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, nell'ambito delle quote definite annualmente possono richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un Paese extracomunitario.

I cittadini in possesso di un titolo professionale conseguito in ambito comunitario o extracomunitario, che vogliono esercitare la professione di Estetista in Italia, possono presentare richiesta di riconoscimento del titolo stesso, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Riconoscimento titolo professionale di Estetista conseguito in un Paese dell'Unione Europea

Per ottenere il riconoscimento occorre compilare l'apposito modulo, allegare la documentazione necessaria e seguire le formalità di presentazione descritte nel modello stesso.

Riconoscimento titoli professionali conseguiti in un Paese extracomunitario.

Per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea, la procedura prevede due diverse opzioni:

- a) domanda presentata da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia;
- b) domanda presentata da un cittadino straniero residente all'estero che intende richiedere il riconoscimento del proprio titolo professionale

La documentazione necessaria al riconoscimento del titolo professionale e le relative procedure formali, sono indicate nei modelli stessi.

(Fonte: <http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/Formazione/RiconoscimentoDeiTitoli/default.htm>)

Domanda di riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione di "Estetista" conseguito in un paese comunitario.

**Ai sensi del D. Lgv. n. 319/94 e D. Lgv. n. 229/02
Cittadino comunitario regolarmente soggiornante in Italia**

Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
- Ufficio Centrale
O.F.P.L. DIV. I
Via Fornovo, 8
00195 Roma

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il.....a....., Cittadinanza.....

Residente in

In possesso del titolo professionale di.....

Rilasciato da.....

A seguito di un corso di studi della durata di.....anni

Ed iscritto nell'albo professionale di.....dal.....

Chiede

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 319/94 o art. 6 del D. Lgs. n. 229/02
il riconoscimento del proprio titolo professionale al fine di esercitare in Italia la professione di
"ESTETISTA"

Allega

la seguente documentazione.....
.....
.....

Data

Firma

Documentazione da allegare alla domanda:

1. Copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta;
2. Copia dell'eventuale iscrizione all'Albo professionale del Paese di provenienza;
3. Certificazione dell'Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo in alternativa della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel predetto paese, che attesti la descrizione degli studi previsti per il suddetto titolo con il dettaglio delle discipline svolte, ore di formazione teorica e pratica effettuate nonché l'autorizzazione da parte dell'Autorità competente per il rilascio del titolo;
4. Dichiarazione di valore da parte dell'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del Paese in cui viene conseguito il titolo che attesti se la professione è regolamentata o no, la validità del titolo, l'abilitazione all'esercizio della professione nel Paese di conseguimento dello stesso in forma autonoma o subordinata nonché i riferimenti di Legge che regolano la formazione;
 - 4.1 nel caso in cui la professione sia **regolamentata** nel Paese d'origine, certificato rilasciato dall'ente competente (Autorità Diplomatica o Consolare) in data non anteriore a tre mesi da cui risulti che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione nel Paese di origine;
 - 4.2 nel caso in cui la professione **non sia regolamentata**, il richiedente deve dimostrare il possesso di almeno due anni di esperienza professionale (maturata negli ultimi dieci anni), con adeguata certificazione rilasciata da un organismo competente. In caso di esercizio della libera professione, l'attività deve essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale;
5. Dichiarazione di attività lavorativa, adeguatamente certificata;
6. Autocertificazione secondo la normativa vigente che non esistono impedimenti di tipo professionale o penale all'esercizio della professione che si intende esercitare (solo se espressamente richiesto).

FORMALITA' RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE

I titoli di studio, Attestati o Diplomi di cui si chiede il riconoscimento, devono essere presentati in copia autentica di originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento (ai sensi dell'art.17 della L. 15/1968), salvi i casi di esonero previsti da accordi e convenzioni internazionali.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, l'originale (di cui si presenta la copia autentica) dovrà risultare provvisto del timbro "Apostille" a cura della competente autorità locale. L'apposizione di tale timbro esclude naturalmente la necessità di effettuare la legalizzazione di cui sopra.

La dichiarazione di valore deve essere presentata in originale.

Le copie dei documenti possono essere autenticate da una competente autorità italiana, oppure dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

Tutti i documenti devono essere accompagnati dalla relativa traduzione.

La traduzione deve essere ufficiale, e può essere effettuata in Italia a cura della competente autorità giudiziaria, oppure dalla autorità diplomatica o consolare del Paese di origine accreditata in Italia (o, viceversa, dall'autorità consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Centrale O.F.P.L. Div. I - Dott.ssa Vera Marincioni tel. 06/36754238 - Marincionivera@welfare.gov.it Signora Anna Maria Novembre - 06/36754985 fax 06/36754984 - ANovembre@welfare.gov.it -

Domanda di riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione di "Estetista"
conseguito in un paese extra-comunitario.

(art. 49 D.P.R.394/99)

Cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia

Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
- Ufficio Centrale
O.F.P.L. DIV. I
Via Fornovo, 8
00195 Roma

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il.....a.....,Cittadinanza.....

Residente in

In possesso del titolo professionale di.....

Rilasciato

da.....

A seguito di un corso di studi della durata di.....anni

Ed iscritto nell'albo professionale di.....dal.....

Chiede

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.P.R. n. 394/99, il riconoscimento del proprio titolo
professionale al fine di esercitare in Italia la professione di "ESTETISTA"

Allega

La seguente documentazione.....

.....
.....

Data

Firma

Documentazione da allegare alla domanda:

1. Permesso di soggiorno;
2. Certificato di cittadinanza o copia autentica del passaporto;
3. Copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta;
4. Copia dell'eventuale iscrizione all'Albo professionale del Paese di provenienza;
5. Certificazione dell'Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo in alternativa della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel predetto paese, che attesti la descrizione degli studi previsti per il suddetto titolo con il dettaglio delle discipline svolte, ore di formazione teorica e pratica effettuate nonché l'autorizzazione da parte dell'Autorità competente per il rilascio del titolo;
6. Dichiarazione di valore da parte dell'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del Paese in cui viene conseguito il titolo che attesti se la professione è regolamentata o no, la validità del titolo, l'abilitazione all'esercizio della professione nel Paese di conseguimento dello stesso in forma autonoma o subordinata nonché i riferimenti di Legge che regolano la formazione;
6.1 nel caso in cui la professione sia **regolamentata** nel Paese d'origine, certificato rilasciato dall'ente competente (Autorità Diplomatica o Consolare), in data non anteriore a tre mesi da cui risulti che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione nel Paese di origine;
6.2 nel caso in cui la professione **non sia regolamentata**, il richiedente deve dimostrare il possesso di almeno due anni di esperienza professionale (maturata negli ultimi dieci anni), con adeguata certificazione rilasciata da un organismo competente. In caso di esercizio della libera professione, l'attività deve essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale;
7. Dichiarazione di attività lavorativa, adeguatamente certificata;
8. Autocertificazione secondo la normativa vigente che non esistono impedimenti di tipo professionale o penale all'esercizio della professione che si intende esercitare (solo se espressamente richiesto).

FORMALITA' RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE

I titoli di studio, Attestati o Diplomi di cui si chiede il riconoscimento, devono essere presentati in copia autentica di originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento (ai sensi dell'art.17 della L. 15/1968), salvi i casi di esonero previsti da accordi e convenzioni internazionali.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, l'originale (di cui si presenta la copia autentica) dovrà risultare provvisto del timbro "Apostille" a cura della competente autorità locale. L'apposizione di tale timbro esclude naturalmente la necessità di effettuare la legalizzazione di cui sopra.

La dichiarazione di valore deve essere presentata in originale.

Le copie dei documenti possono essere autenticate da una competente autorità italiana, oppure dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

Tutti i documenti devono essere accompagnati dalla relativa traduzione.

La traduzione deve essere ufficiale, e può essere effettuata in Italia a cura della competente autorità giudiziaria, oppure dalla autorità diplomatica o consolare del Paese di origine accreditata in Italia (o, viceversa, dall'autorità consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all' U.C.O.F.P.L. Div. I Dott.ssa Vera Marincioni tel. 06/36754238 - fax 06/36754984 Marincionivera@welfare.gov.it Signora Anna Maria Novembre– 06/36754985 - ANovembre@welfare.gov.it –

Istanza per la Dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività professionale

(TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO IN PAESE EXTRA-COMUNITARIO)

(istanza presentata dall'estero per conseguire il visto d'ingresso)

(artt.39/49 D.P.R. 394/1999)

Il/la sottoscritto/a

nato/a il a, cittadino/a.....

residente in.(1).....

in possesso del titolo professionale di

rilasciato da

a compimento di un corso di studi di anni,

conseguito presso l'Istituto o la Scuola.....

con sede in

ed iscritto (2) nell'albo professionale di dal

Chiede

ai sensi e per gli effetti dell' art. 39 del D.P.R. 394/99, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di

..... ed il riconoscimento del proprio titolo professionale di

..... ai fini dell'iscrizione/esercizio in Italia della professione di

..... sezione settore.....(3)

allega

la seguente documentazione (4)

.....
.....
.....

Data

Firma

(1) Indicare eventuale indirizzo e recapito telefonico

(2) Se previsto dalla normativa dello Stato di provenienza

(3) Tale indicazione è richiesta ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 pubblicato sulla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001 per gli albi professionali ripartiti in sezioni ed in eventuali settori solo relativamente alle professioni per cui è necessario il conseguimento di un titolo accademico

(4) La domanda deve essere inoltrata direttamente a questo Ministero, anche tramite procuratore.

Il richiedente dovrà presentare la domanda congiuntamente ai seguenti documenti:

1. certificato di cittadinanza o copia autentica del passaporto (una copia del passaporto è comunque necessaria come documento di identità);
2. certificato, attestato, diploma o altri titoli di studio;
3. certificato comprovante il percorso formativo (inclusi gli esami sostenuti) rilasciato dall'Istituzione che ha curato la formazione;
4. - nel caso in cui la professione **sia regolamentata** nel Paese d'origine, certificato rilasciato dall'ente competente in data non anteriore a tre mesi da cui risulti che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione nel Paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all'ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l'accesso e/o esercizio alla professione;

- nel caso in cui invece la professione **non sia regolamentata**, il richiedente dovrà dimostrare il possesso di almeno due anni di esperienza professionale, con adeguata certificazione rilasciata dall'ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.
5. dichiarazione di valore "in loco", rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti:
 - a. natura giuridica e livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo;
 - b. contenuto (indirizzo formativo);
 - c. completezza e regolarità del percorso di studi complessivo seguito dal richiedente nel Paese di origine, con specifica del numero complessivo di anni di studio previsti dall'ordinamento locale per il suo conseguimento;
 - d. il valore del titolo ai fini dell'accesso in loco all'attività professionale corrispondente a quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia; la dichiarazione deve inoltre attestare se la professione interessata è regolamentata o meno, quali sono gli eventuali soggetti od autorità statali aventi competenza sulla professione in tale Paese, e se il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione;

6. certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a tre mesi; non è necessario presentare il certificato penale per chi abbia conseguito la cittadinanza italiana; in questo caso, dovrà essere presentato un certificato (storico-anagrafico) che attesti la residenza in Italia a partire dal momento in cui è stata conseguita la cittadinanza stessa.
7. attestato/i relativi ad eventuale esperienza professionale effettuata, con descrizione il più possibile dettagliata delle attività svolte, rilasciati dall' ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.
8. due marche da bollo da euro 10,33.

FORMALITA' RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE

I titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento, nonché la certificazione di cui al punto 6, devono essere presentati in copia autentica di originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento (ai sensi dell'art.17 della L. 15/1968), salvi i casi di esonero previsti da accordi e convenzioni internazionali.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, l'originale (di cui si presenta la copia autentica) dovrà risultare provvisto del timbro "Apostille" a cura della competente autorità locale. L'apposizione di tale timbro esclude naturalmente la necessità di effettuare la legalizzazione di cui sopra.

Le copie dei documenti possono essere autenticate da una competente autorità italiana, oppure dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

Tutti i documenti devono essere accompagnati dalla relativa traduzione.

La traduzione deve essere ufficiale, e può essere effettuata in Italia a cura della competente autorità giudiziaria, oppure dalla autorità diplomatica o consolare del Paese di origine accreditata in Italia (o, viceversa, dall'autorità consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Centrale O.F.P.L. Div. I

↳ Dott.ssa Vera Marincioni tel. 06/36754238 - fax 06/36754984 Marincionivera@welfare.gov.it

↳ Signora Anna Maria Novembre-06/36754985 - ANovembre@welfare.gov.it –